CONCESSIONE DI UNA LOTTERIA NAZIONALE A FAVORE DEGLI ISTITUTI PII DI MACERATA, CAMERINO, CINGOLI, APIRO, DEL COMUNE DI VISSO E DI CIVITANOVA

Art. 1

Il Governo del Re e' autorizzato a concedere, con esenzione di ogni tassa e diritto erariale, una lotteria nazionale per l'ammontare d'un milione e mezzo a favore del comune di Visso e delle Congregazioni di carita' di Macerata, di Camerino, di Cingoli, di Apiro e di Civitanova, per gli ospedali civici di Macerata, di Camerino, di Cingoli, di Visso, di Apiro e di Civitanova e per l'Istituto di maternita' di Camerino.

Versione in vigore dal 7 luglio 1908, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di una lotteria nazionale a favore degli Istituti pii di Macerata, Camerino, Cingoli, Apiro, del comune di Visso e di Civitanova
Estremi	Legge 11 giugno 1908, n. 272
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1908

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-una-lotteria-nazionale-a-favore-degli-istituti-pii-di/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it